

FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI UGL TRASPORTI FAISA-CISAL
Segreterie Nazionali

Roma, 14 gennaio 2010

Spett.le
Commissione di Garanzia

Oggetto: proposta di revoca della delibera del 18 novembre 2004 n. 04/624
Pos. 35953 Prot. 1922/RU

Facendo seguito alle valutazioni già espresse in sede di audizione il giorno 15 dicembre 2009, che qui si intendono integralmente richiamate, le scriventi Organizzazioni Sindacali sottopongono alla Vostra attenzione le seguenti sintetiche osservazioni.

La legge 83/2000 ha previsto l'obbligatorietà di procedure preventive di composizione del conflitto, la cui sperimentazione quale tentativo di contemperamento dei diritti era già iniziata negli anni di vigenza della L. 146/90.

Il legislatore non ha però prescritto l'indispensabilità di una doppia fase delle procedure stesse in quanto ha previsto che, qualora le parti non intendano seguire quanto previsto da contratti, accordi o Provvisorie Regolamentazioni, possono chiedere di svolgere alternativamente "il tentativo preventivo" davanti alle autorità amministrative competenti.

La legge ha dunque affidato al tentativo di conciliazione preventivo ed al successivo termine di preavviso il compito di frapporre tra l'insorgenza del conflitto e la effettuazione dello sciopero un idoneo intervallo temporale teso ad evitare il danno per gli utenti, mantenendo però inalterato il rapporto di contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti ed evitando un'eccessiva compressione del diritto di sciopero.

In tal senso è rilevabile la significativa deliberazione di ordine generale della Commissione del 1° giugno 2000, n. 00/174.

E' evidente che la Commissione ha valutato con tale delibera le diverse posizioni delle parti rispetto agli obblighi di raffreddamento ed ha ritenuto giusto svincolare il diritto alla proclamazione dello sciopero davanti all'inerzia dilatoria dell'impresa erogatrice del servizio.

Tale impostazione resta confermata nella relazione sull'attività della Commissione (1.1.2004-31.12.2004) in particolare:

<< Con particolare riguardo alle procedure di raffreddamento e di conciliazione , la Commissione ha privilegiato una impostazione volta a favorire la realizzazione delle finalità preventive e compositive, cui tende la previsione legale, evitando nel contempo il rischio che l'adempimento del relativo obbligo si traduca in un mero ritualismo. In tale prospettiva, la Commissione, oltre a ribadire che

l'espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione deve precedere temporaneamente la proclamazione dello sciopero ed è obbligatorio per entrambe le parti (15), ha anche elaborato alcuni principi tesi delineare contenuti e i limiti delle relative prescrizioni legali e negoziali (16.)

Alla luce di quanto è già stato fatto presente il giorno 15 dicembre 2009 e delle osservazioni innanzi esposte, secondo quanto previsto dalla vigente Regolamentazione sarebbe coerente anche la revoca proposta, ma in tale caso alle Aziende inadempienti dovrebbero essere applicate, in forza di quanto previsto dall'art.13 lett. h) e lett. i), le sanzioni di cui all'art.4 .

Questo non significa che da parte sindacale non si avverta la necessità di sostituire alla Provvisoria Regolamentazione un accordo tra le parti, bisogno reso ancora più urgente dalla prossima unificazione contrattuale del Trasporto Pubblico Locale e delle Attività Ferroviarie, per il cui sostegno sono stati già effettuati scioperi contestuali di entrambi i settori, ritenuti legittimi dalla Commissione stessa.

Nelle more dell'accordo potrebbe ravvisarsi la opportunità di apportare modifiche e correzioni all'attuale Regolamentazione Provvisoria, secondo la procedura di cui alla lettera A) dell'art.13 della Legge, in particolare è necessario definire con precisione i tempi e le sedi di espletamento della I fase di raffreddamento in occasione di scioperi territoriali / regionali o con motivazioni extra aziendali.

Si chiede, pertanto, di tenere conto delle suesposte osservazioni e, in ogni caso, di porre in essere tutte le iniziative in facoltà della Commissione per favorire l'incontro tra le parti per la sottoscrizione di un unico accordo per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel Trasporto Pubblico Locale e nel Trasporto ferroviario di persone. E di avviare la procedura per la revisione dell'attuale. Regolamentazione.

Distinti saluti

Le Segreterie Nazionali